

R.F. N°92/2003

Il Giudice del Registro,

vista l'istanza depositata in data 18.11.2016 dal curatore del Fallimento Rete Gamma s.p.a.,

rilevato che il curatore deduce che in data 20.7.2016 il Tribunale ha dichiarato la chiusura del fallimento per avvenuto riparto finale dell'attivo, ma in pendenza di giudizi ex art. 118 c. 2 l.f.,

rilevato che il curatore dà atto altresì di aver proceduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese in data 30.8.2016 sull'etereo presupposto della necessaria consequenzialità del predetto adempimento rispetto alla dichiarata chiusura del fallimento,

rilevato che la richiesta di 'cancellazione dell'iscrizione della chiusura della procedura fallimentare' deve evidentemente intendersi quale richiesta di 'cancellazione dell'iscrizione della 'cancellazione della società', sola formalità a carico del curatore,

ritenuto che :

l'art. 118, comma II, l.f. allorchè prevede la possibilità di chiusura anticipata del fallimento in pendenza di giudizi, nulla prescrive in ordine alla necessità di richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Tale necessità non può trarsi dal mero dato letterale incluso nel primo paragrafo del predetto comma poiché diverse sono le cause della chiusura come diversi gli effetti della stessa nei casi disciplinati dalla norma.

In particolare, per quello che in questa sede interessa, laddove vi è pendenza di giudizi non necessariamente vi è stata ripartizione integrale

dell'attivo (art. 118 n°3 l.f.) o per la necessità di accantonare somme in vista di un'eventuale soccombenza o per la possibilità di acquisire ulteriore attivo all'esito vittorioso di quei giudizi.

Inoltre nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 118 l.f. si determina l'estinzione dell'ente collettivo (proprio per effetto della cancellazione della società), e cessano gli effetti personali, processuali e patrimoniali che derivano dalla dichiarazione di fallimento in capo al fallito.

In presenza di giudizi pendenti, attivi o passivi, quanto ricavato dall'esito vittorioso entra a far parte della massa ed è soggetto ad ulteriore riparto; non vi è invece restituzione alcuna al fallito. L'eventuale passività accantonata, d'altra parte, andrà attribuita alla controparte vittoriosa così sottraendo il relativo importo alla massa.

Ed allora si rileva che la pendenza di giudizi non comporta una mera *prorogatio* dei poteri del curatore - peraltro già prevista prima dell'introduzione degli ultimi due periodi dell'art. 118, comma II, l.f. per gli adempimenti necessari successivi alla chiusura e per l'ipotesi di cui all'art. 121 l.f.-, ma anche effetti sostanziali sul patrimonio del fallito, che permane distinto.

Tali effetti confliggono evidentemente con l'estinzione dell'ente derivante dalla sua cancellazione, con effetto costitutivo, dal registro delle imprese.

D'altro canto, anche alla luce del disposto di cui all'art. 121 l.f., la sopravvenienza di attività dopo la chiusura del fallimento non giustifica una mera *prorogatio* di poteri del curatore, ma semmai la riapertura del fallimento, proprio in considerazione del fatto che gli atti che incidono

sul patrimonio del fallito presuppongono l'esistenza di un ente cui è riferibile una massa attiva e passiva.

Su tali premesse si giustifica nella specie l'interesse del curatore alla richiesta di cancellazione del provvedimento di cancellazione della società disposto in data 2.9.2016 dal registro delle imprese di Bergamo. Il curatore infatti, in presenza della cancellazione della società, provocherebbe atti incidenti sul patrimonio di un ente ormai inesistente. Occorre tuttavia valutare l'ammissibilità di tale istanza.

Ed infatti, come noto, a seguito della riforma di cui al d.lgs 6/2003 e dell'intervento della Suprema Corte con le sentenze 16758/2010 e 6070/2013, la cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura costitutiva e qualora alla conseguente estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si verifica un fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci ed i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione vengono anch'essi acquisiti dai soci in regime di contitolarità o di comunione indivisa.

E' allora evidente che dette conseguenze, giustificate laddove i soci decidano di cessare l'attività sociale, non possono trarsi allorchè il soggetto estinto sia un ente o un soggetto fallito il cui patrimonio è passibile di incremento o decremento per effetto dell'esito di giudizi pendenti alla data di chiusura della procedura ed in relazione ai quali persistono i poteri del curatore sia in termini processuali sia funzionali al completamento dell'attività distributiva del patrimonio del fallito.

Ed è altresì evidente che il curatore non può, con la mera richiesta di cancellazione, estinguere volontariamente l'ente fallito con ogni conseguenza anche in termini di rinuncia alla liquidazione dell'attivo non ancora liquidato.

D'altro canto, la sopravvivenza invece dell'ente anche a seguito di sua cancellazione è espressamente prevista dal legislatore solo nell'ipotesi eccezionale di cui all'art.10 l.f. e necessariamente entro limiti temporali ed ambiti predeterminati.

Pertanto può ritenersi che nel caso di specie la cancellazione della società è avvenuta in assenza dei presupposti di legge, ovvero l'effettiva estinzione del soggetto fallito, di cui il curatore non può evidentemente disporre, e che conseguentemente può essere ordinata la cancellazione di quel provvedimento.

p.q.m.

visto l'art. 2191 c.c.,

ordina al Conservatore del Registro delle imprese di Bergamo di cancellare l'iscrizione del provvedimento di cancellazione della società 'Rete Gamma s.p.a.', per effetto della chiusura della relativa procedura fallimentare, effettuata in data 2.9.2016 prot.n. 69861/2016, con le conseguenze di legge.

Bergamo, 22.11.2016.

Il g.d.r.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 23 NOV 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dot.ssa Maria Petrella)